



ORDINE DEI DOTTORI  
COMMERCIALISTI E DEGLI  
ESPERTI CONTABILI  
DI PORDENONE



Anno 2017  
N.RF184  
**INFO FISCO**

La Nuova Redazione

A cura del  
dott. Andrea Cirrincione

[www.redazionefiscale.it](http://www.redazionefiscale.it)

Pag. 1 / 9

<b>OGGETTO</b>	<b>DELEGA AL GOVERNO DI RIFORMA DELLA LEGGE FALLIMENTARE</b>
<b>RIFERIMENTI</b>	R.D. 267/1942; LEGGE IN ATTESA DI PUBBL. IN G.U.
<b>CIRCOLARE DEL</b>	<b>25/10/2017</b>

*Sintesi: è stata recentemente approvata la legge che delega il Governo alla riforma delle discipline della crisi d'impresa e di insolvenza.*

*Nel seguito si riportano i tratti principali della riforma, che rappresenterà un vero e proprio "cambio di rotta" rispetto alla attuale disciplina in quasi tutti gli ambiti delle diverse procedure.*

Il parlamento ha approvato la legge di delega al Governo per la riforma della legge fallimentare, con particolare riguardo alla **crisi d'impresa e dell'insolvenza**.

La legge fallimentare è stato oggetto negli anni di numerosi interventi legislativi che hanno determinato **difficoltà applicative**, non permettendo la **formulazione di indirizzi giurisprudenziali consolidati e stabili al punto da determinare una maggiore certezza del diritto**.

A tal fine, il Governo è delegato ad **adottare entro 1 anno** dall'entrata in vigore della delega, uno o più decreti per la **riforma organica della normativa riguardante**:

- ⇒ le **procedure concorsuali** di cui al R.D. 267/1942,
- ⇒ la disciplina sulla composizione delle **crisi da sovraindebitamento** di cui alla L. 3/2012 e
- ⇒ la **revisione del sistema dei privilegi e delle garanzie**

tenendo conto dei seguenti atti:

- **regolamento Ue 2015/848** relativo alle procedure di insolvenza,
- **raccomandazione 2014/135/UE** della Commissione e
- **principi della model law** elaborati dalla Commissione delle Nazioni Unite per il diritto commerciale internazionale (**UNCITRAL**).

In particolare, andranno ridefinite alcune **nozioni** fondamentali tra cui quella di "**crisi**", che non corrisponde a quella dell'insolvenza in atto, ma a quella che implica un periodo di futura insolvenza, e di "**insolvenza**", anche se per quest'ultima si è consolidata negli anni la sua formulazione.

Occorrerà distinguere dette nozioni, configurando la **crisi come probabilità di futura insolvenza**.

## DISPOSIZIONI E CRITERI E PRINCIPI DIRETTIVI DELLA RIFORMA

### DISPOSIZIONI GENERALI

I principi generali su cui si fonda la riforma attengono in primis alla **sostituzione del termine "fallimento"** con quello di "**liquidazione giudiziale**" anche in relazione alle **disposizioni penali contenute nella legge fallimentare**.

Con riguardo alle **procedure**, andrà adottato un unico modello processuale applicabile a tutte le categorie di debitori, fatta eccezione per gli enti pubblici, **per l'accertamento dello stato di crisi o dello stato di insolvenza che dovrà**:

- rifarsi al procedimento per la dichiarazione di fallimento e
- caratterizzarsi a sua volta per particolare rapidità, anche con riguardo alla fase di reclamo contro il provvedimento che dichiara la crisi o l'insolvenza.

L'**individuazione dell'autorità giudiziaria competente per territorio** deve essere fatta tramite il ricorso alla nozione di "**centro degli interessi principali del debitore**" che l'art. 3 del Reg. UE 2015/848 definisce come il luogo in cui il debitore esercita la gestione dei suoi interessi in modo abituale e riconoscibile dai terzi. Pertanto, l'**apertura della procedura di insolvenza** spetterà ai giudici competenti per il territorio ove è situato tale centro d'interessi.

#### LE ULTERIORI MISURE OGGETTO DI INTERVENTO DA PARTE DELLA RIFORMA

Priorità per la trattazione delle proposte che assicurino la continuità aziendale e non la liquidazione giudiziale
Uniformare la disciplina dei diversi riti speciali previsti dalle disposizioni in materia concorsuale in raccordo con il processo civile e telematico
Notifica degli atti al debitore professionista o imprenditore tramite PEC
Riduzione dei costi e durata delle procedure concorsuali
Riformulare le disposizioni oggetto di contrasti interpretativi
Assicurare la specializzazione dei giudici e individuare tra i tribunali esistenti quelli competenti alla trattazione delle procedure concorsuali
Istituzione presso il Ministero della giustizia di un albo dei soggetti destinati a svolgere funzioni di gestione o di controllo nell'ambito delle procedure concorsuali, con indicazione dei requisiti richiesti
Armonizzare le procedure di gestione della crisi e dell'insolvenza del datore di lavoro con le forme di tutela dell'occupazione e del reddito dei lavoratori

#### DISCIPLINA DELL'INSOLVENZA DEL GRUPPO SOCIETARIO

Nell'ambito della crisi **del gruppo societario**

- andrà disposto lo svolgimento di una procedura unitaria per la **trattazione** dell'insolvenza di una o più società del gruppo
- e introdotti obblighi di **reciproca informazione** per gli organi procedenti nel caso di svolgimento in sedi giudiziarie diverse di procedure distinte.



**Nota:** andrà in primo luogo definito il concetto di "**gruppo di imprese**", che dovrà rifarsi a quelle di direzione e coordinamento (artt. 2497 e seguenti) e di gruppo cooperativo paritetico (art. 2545-septies). Inoltre andrà introdotta una presunzione semplice di assoggettamento a tale direzione e coordinamento nel caso di rapporto di controllo di cui all'art. 2359 del C.C.

#### LE ULTERIORI MISURE OGGETTO DI INTERVENTO DA PARTE DELLA RIFORMA

Obblighi dichiarativi a carico delle imprese del gruppo e, se redatto, deposito del bilancio consolidato di gruppo, con l'indicazione dei relativi legami tra le imprese
Consentire all'organo di gestione della procedura di rivolgersi alla Consob e altri enti per acquisire informazioni sull'esistenza di collegamenti di gruppo o richiedere alle società fiduciarie le generalità degli effettivi titolari di azioni/quote
Prevedere, in presenza di crisi di più imprese del gruppo purché abbia sede legale in Italia, la possibilità di presentare una sola domanda con la quale chiedere l'omologazione di un accordo unitario di ristrutturazione dei debiti, l'ammissione al concordato preventivo o la liquidazione giudiziale.
Prevedere che i finanziamenti all'impresa in crisi siano in sede di rimborso postergati in presenza dei presupposti richiesti. È ammessa la deroga se è necessario favorire l'erogazione di finanziamenti infragruppo

La **gestione unitaria del concordato preventivo di gruppo**:

- dovrà prevedere un'unica autorità giudiziaria o commissario giudiziale nella gestione della procedura;
- il piano unitario di risoluzione della crisi dovrà essere predisposto dal legislatore delegato;
- l'autonomia delle masse attive e passive delle singole imprese del gruppo richiede che la votazione della proposta di concordato dai creditori sarà contestuale e separata;

- l'esclusione dal voto di imprese con crediti verso le altre imprese del gruppo soggette alla procedura;
- effetti dell'annullamento/risoluzione della proposta unitaria in caso di omologazione.

Anche la **gestione unitaria della liquidazione giudiziale di gruppo**, prevede un solo giudice delegato e un solo curatore ma distinti comitati dei creditori per ciascuna impresa del gruppo. Inoltre, occorre:

- individuare i criteri di ripartizione dei costi della procedura tra le diverse imprese;
- disciplinare eventuali proposte di concordato liquidatorio giudiziale;
- attribuire al curatore poteri da esercitare anche verso imprese del gruppo non insolventi.

### FASE PREVENTIVA DI ALLERTA

L'art. 4 prevede

- ➔ l'introduzione di una **fase preventiva di allerta**
- ➔ volta ad **anticipare l'emersione della crisi**, quale **strumento stragiudiziale e confidenziale di sostegno alle imprese**, avente la finalità di consentire una rapida analisi delle cause della crisi.

Nello specifico, la disciplina di tale procedura deve avvenire nel rispetto dei seguenti principi:

- individuazione delle **imprese destinatarie**, con esclusione delle società quotate in mercati regolamentati e delle imprese di grandi dimensioni;
- attribuzione ad apposito **organismo di composizione della crisi** presso ciascuna CCIAA, composto da 3 esperti nominati ciascuno rispettivamente dal presidente della sezione specializzata del tribunale, CCIAA e associazioni di categoria, **dell'assistenza al debitore** nella procedura;
- **comunicazione tempestiva**, dagli organi di controllo e di revisione agli amministratori, della presenza di **indizi sullo stato di crisi**, con la conseguenza che in caso di assenza o risposta inadeguata degli amministratori all'avviso dei suddetti organi, questi ultimi dovranno rivolgersi direttamente al competente organismo di composizione della crisi;
- **segnalazione da parte di creditori pubblici qualificati** (come, ad esempio l'Agenzia delle entrate, gli agenti della riscossione e gli enti previdenziali) agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione del **perdurare degli inadempimenti di importo rilevante**. La rilevanza dell'importo viene calibrata sulla dimensione dell'impresa e ne viene data comunicazione dagli enti qualificati alla società. Se quest'ultima non provvede all'adempimento delle obbligazioni o all'attivazione della procedura di composizione della crisi, saranno segnalati dai suddetti enti, entro i successivi 3 mesi, agli organi di controllo della società e all'organismo di composizione;
- **convocazione immediata**, da parte dell'organismo di composizione, **del debitore e degli organi di controllo se previsti**, al fine di individuare, previa verifica della situazione economica, le misure più idonee al superamento dello stato di crisi;
- determinazione dei criteri di **responsabilità del collegio sindacale** per le omissioni conseguenti alla segnalazione dell'organismo di composizione;
- possibile richiesta delle **misure protettive**, alla sezione specializzata del tribunale, da parte del debitore al fine di concludere l'accordo stragiudiziale;
- presenza di **misure premiali di carattere patrimoniale o relative alla responsabilità personale** per l'imprenditore che si attiva tempestivamente per la risoluzione concordata della crisi. Il legislatore deve, pertanto, prevedere per l'azione immediata dell'imprenditore un esonero dalla responsabilità penale per i delitti previsti dalla legge fallimentare, attenuanti per altri reati e riduzioni di interessi e sanzioni per i debiti fiscali;
- **regolazione del rapporto** tra procedure di composizione assistita e segnalazione degli inadempimenti **dai creditori qualificati**.

### COMPOSIZIONE STRAGIUDIZIALE DELLA CRISI

L'art. 5 detta principi e criteri direttivi volti ad incentivare gli **strumenti di composizione stragiudiziale della crisi** che riguardano:

- ➔ gli **accordi di ristrutturazione dei debiti** (R.D. 267/1942 art. 182-bis): attribuisce all'imprenditore in stato di crisi di pervenire alla risoluzione negoziale della stessa tramite domanda di omologazione di un accordo, stipulato con i creditori che rappresentano almeno il 60% dei crediti, unitamente ad una relazione redatta da un esperto circa la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità dello stesso, con particolare riguardo alla sua idoneità ad assicurare, nel rispetto dei termini, l'integrale pagamento dei creditori estranei
- ➔ i **piani attestati di risanamento** (art. 67, co. 3, lett. d), R.D. 267/1942)
- ➔ le **convenzioni di moratoria** (R.D. 267/1942, art. 182-septies, introdotta dal D.L. 83/2015): attiene all'accordo di ristrutturazione dei debiti dell'impresa verso banche e intermediari finanziari.

#### LE MISURE OGGETTO DI INTERVENTO DA PARTE DELLA RIFORMA

Estensione della convenzione di moratoria anche a creditori diversi da banche e intermediari finanziari, fermo restando che la conclusione dell'accordo deve avvenire con creditori che rappresentino almeno il 75% del passivo riconducibile a una o più categorie omogenee
Eliminazione o riduzione della percentuale del 60% dei creditori per l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti. La riduzione della percentuale dei crediti aderenti all'accordo ha come presupposto l'esclusione della moratoria del pagamento dei creditori estranei e l'esclusione delle misure protettive del patrimonio del debitore
Assimilazione della disciplina delle misure protettive previste negli accordi di ristrutturazione a quella del concordato preventivo;
Estensione degli effetti dell'accordo di ristrutturazione dei debiti ai soci con responsabilità illimitata
Prevedere la forma scritta, data certa e contenuto analitico del piano attestato di risanamento
Prevedere, in presenza di modifiche rilevanti, il rinnovo dell'attestazione da parte del professionista revisore e questo sia nel piano attestato di risanamento che nell'accordo di ristrutturazione del debito

### PROCEDURA DI CONCORDATO PREVENTIVO

L'art. 6 detta principi e criteri per la riforma dell'istituto del concordato preventivo.

#### CRITERI DELLA RIFORMA DEL CONCORDATO PREVENTIVO

Consentire concordati di natura liquidatoria quando, per l'apporto di risorse esterne, consentono di assicurare il pagamento del 20% dei crediti chirografari
Riforma delle misure protettive
Ridefinire le modalità di accertamento della veridicità dei dati aziendali riportati nel piano e sua fattibilità
Determinazione dei poteri del tribunale sulla verifica della fattibilità del piano
Disciplinare l'importo massimo dei compensi spettanti al professionista e quando i crediti professionali sono considerati prededucibili
Casi in cui è obbligatoria la divisione dei creditori in classi
Eliminazione dell'adunanza dei creditori e le modalità per consentire ai creditori di dibattere sulle proposte e esprimere il proprio voto
Disciplinare il diritto di voto dei creditori con diritto di prelazione e di quelli il cui pagamento avviene con strumenti diversi dal denaro
Revisione della disciplina dei rapporti pendenti
Integrazione della disciplina del concordato con continuità aziendale, prevedendo che il piano possa prevedere una moratoria per il pagamento dei creditori privilegiati, di durata anche superiore all'anno

Disciplinare nei dettagli la fase di esecuzione del piano e prevedere la possibilità per il tribunale di affidare ad un terzo l'esecuzione della proposta concordataria
Riforma della disciplina della revoca/annullamento/risoluzione del concordato preventivo
Presupposti per l'estensione dell'esdebitazione ai soci illimitatamente responsabili, con eventuale distinzione tra garanzie personali e reali
Riordino della disciplina dei finanziamenti alle imprese in crisi
Disciplina del trattamento del credito Iva

### **CONCORDATO PREVENTIVO DELLE SOCIETÀ'**

Per quanto attiene al **concordato preventivo delle società**, la riforma:

- deve **disciplinare** in maniera più **dettagliata** tali tipologie di concordati
- con particolare riferimento ai **presupposti**, **legittimazione** ed effetti **dell'azione di responsabilità e dell'azione dei creditori della società**.

Inoltre, **dopo l'omologazione della proposta di concordato**, in presenza di comportamenti non conformi, il tribunale dovrà nominare un amministratore provvisorio, avente i poteri dell'assemblea dei soci e di sostituzione dei soci nell'esercizio del voto, che provveda all'attuazione tempestiva del contenuto della proposta.

### **OPERAZIONI SOCIETARIE DURANTE LA PROCEDURA**

In presenza di **operazioni societarie di trasformazione, fusione o scissione nel corso della procedura**, occorre disciplinare i seguenti aspetti:

- opposizione dei creditori solo in sede di controllo di legittimità della domanda di concordato;
- l'irreversibilità degli effetti derivanti dalle suddette operazioni, anche per risoluzione o annullamento del concordato, fatto salvo il risarcimento danni per i soggetti danneggiati;
- non esercizio del diritto di recesso dai soci se le suddette operazioni incidono sull'organizzazione finanziaria della società.

### **PROCEDURA DI LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE**

L'**art. 7** è rivolto a disciplinare la **procedura di liquidazione giudiziale** che dovrebbe sostituire l'attuale disciplina del fallimento.

### **POTENZIAMENTO DEI POTERI DEL CURATORE**

Cardine della riforma è il **potenziamento dei poteri del curatore** attraverso le seguenti misure:

- precisi **requisiti di professionalità, indipendenza ed esperienza**;
- definizione dei **poteri di accesso alle banche dati delle pubbliche amministrazioni** e del contenuto minimo del programma di liquidazione;
- i **poteri giudiziali** spettanti nel caso di suo subingresso nel preliminare di vendita;
- attribuzione di poteri per il **compimento di atti e operazioni sulla struttura organizzativa e finanziaria della società** previsti nel programma di liquidazione assicurando informazione e tutela ai soci, creditori e terzi in sede concorsuale;

### **LEGITTIMAZIONE AL CURATORE DI PROMOZIONE E PROSECUZIONE AZIONI GIUDIZIALI**

Si prevede la **legittimazione del curatore a promuovere o proseguire le azioni giudiziali** di responsabilità verso i creditori sociali, contro i soci che hanno posto in essere atti dannosi per la società e quelle verso società/enti che esercitano attività di direzione e coordinamento.

## **PROCEDURE CONCORSUALI NON COMPLESSE**

Possibilità di sostituzione delle funzioni del comitato dei creditori con forme di consultazione telematica dei creditori, anche nelle forme del silenzio assenso.

## **POTENZIAMENTO DELLA PROCEDURA**

Il potenziamento si ottiene tramite:

- **l'esclusione** dell'operatività di esecuzione speciali e di privilegi processuali;
- la **limitazione** dell'attivazione delle **azioni di inefficacia e revocatorie**.



**Azioni revocatorie:** si vuole anticipare al momento del deposito della domanda la decorrenza del termine per la proposizione dell'azione. La disciplina non trova applicazione per gli atti di disposizione dei beni compiuti tra la domanda di concordato preventivo e la successiva dichiarazione di fallimento.

## **INTEGRAZIONE DELLA DISCIPLINA DEI RAPPORTI GIURIDICI PENDENTI**

Con riferimento ai rapporti giuridici pendenti, i criteri che ispirano la riforma riguardano:

- la limitazione dei **crediti prededucibili** solo a quelli sorti durante la procedura di liquidazione nel caso di prosecuzione/subentro del curatore nella stessa;
- **scioglimento dei contratti fondati sull'intuitus personae** che non proseguano con il consenso della controparte;
- una disciplina specifica del **contratto preliminare**, anche in relazione alla normativa sugli immobili da costruire (D.Lgs. 122/2005).

## **RAPPORTI DI LAVORO SUBORDINATI IN CORSO**

Per quanto riguarda gli **effetti della procedura di liquidazione sui rapporti subordinati in corso**, si prevede il suo coordinamento con quella in materia di diritto del lavoro in relazione a licenziamenti, forme assicurative e integrazione salariale, TFR e modalità di insinuazione al passivo.

## **FASE DI ACCERTAMENTO DEL PASSIVO**

Le misure da adottare riguardano:

- agevolazioni alla presentazione delle domande tempestive di ammissione di creditori e terzi per via telematica, riducendo l'ammissibilità di quelle tardive;
- forme semplificate per le domande non complesse e di minor valore;
- stabilità alle decisioni sui diritti reali immobiliari;
- attrarre nella sede concorsuale l'accertamento di ogni credito opposto in compensazione;
- modalità di verifica di diritti sui beni del debitore da parte del terzo datore di ipoteca sui beni;
- criteri civilistici di calcolo degli interessi alle modalità di liquidazione dell'attivo.

## **LIQUIDAZIONE DELL'ATTIVO FALLIMENTARE**

Per la **liquidazione dell'attivo fallimentare**, si intendono introdurre procedure dirette a garantire la massima trasparenza, efficienza, vigilanza e pubblicità della procedura prevedendo:

- l'introduzione di un **mercato nazionale telematico unificato** dei beni da vendere e possibilità di acquisto degli stessi da parte dei creditori abilitati;
- l'istituzione di fondi per la **gestione dei beni invenduti**;
- misure per garantire **accesso e partecipazione dell'insolvente** ad ogni fase della procedura.

## **MISURE RAPIDE PER LA CHIUSURA DELLA PROCEDURA E RUOLO DEL CURATORE**

Tali misure dovranno prevedere:

- **affidamento al curatore** e non al giudice delegato anche della fase di riparto dell'attivo;
- integrazione della disciplina per i procedimenti giudiziari pendenti in cui sia parte il curatore.



**Il ruolo del curatore viene potenziato** anche dopo la chiusura della fase liquidatoria, prevedendo nello specifico che lo stesso:

- conservi la legittimazione esclusiva in relazione ai suddetti procedimenti;
- possa mantenere aperta la partita Iva anche dopo la chiusura della liquidazione giudiziale, in pendenza di procedimenti giudiziari;
- la possibilità, nel caso di società di capitali, di convocazione dell'assemblea ordinaria dei soci per assumere decisioni sulla prosecuzione o meno dell'attività d'impresa.



**Nota:** tra le misure rapide emerge quella di **incentivare proposte dal debitore, creditori o terzi**, di un **concordato liquidatorio giudiziale** nel caso apporto di nuove risorse dal debitore che incrementino in misura apprezzabile l'attivo.

### ESDEBITAZIONE

**Per la liberazione del fallito dai debiti residui**, contratti verso i creditori che hanno ritenuto non soddisfacente l'esito del procedimento concorsuale, la riforma dovrà prevedere quanto segue (**art. 8**):

- **richiesta** dell'esdebitazione dal debitore subito **dopo la chiusura della procedura di liquidazione giudiziale** o, comunque, decorsi 3 anni dall'apertura della stessa;
- **applicazione di diritto dell'istituto per insolvenze di minore portata**, fatta salva l'opposizione al tribunale dei creditori;
- **estensione dello strumento anche alle società** in presenza dei presupposti di meritevolezza per gli amministratori e, per le società di persone, in capo ai soci.

### SOVRAINDEBITAMENTO

**L'art. 9** detta i criteri per la revisione della disciplina della composizione delle crisi da **sovraindebitamento**, che nello specifico deve:

Prevedere la sua applicazione anche ai soci illimitatamente responsabili e assicurare il coordinamento delle procedure relative a più membri della stessa famiglia
Disciplinare procedure per la prosecuzione o liquidazione dell'attività, anche su istanza del debitore prevedendo l'obbligo per il solo debitore-consumatore della liquidazione nel caso in cui la crisi o insolvenza derivino da colpa grave, malafede o frode del debitore
Consentire al debitore meritevole l'accesso all'esdebitazione anche in assenza di utilità da offrire ai creditori, fermo restando l'obbligo di provvedere al pagamento dei debiti per sopraggiunte utilità entro 4 anni
Prevedere che il piano del debitore-consumatore possa comprendere anche la ristrutturazione del debito contratto per contratti con cessione del 5° di stipendio/pensione
Prevedere che l'organismo di composizione della crisi valuti nella propria relazione il rispetto del merito creditizio, accertando che all'atto dell'erogazione del finanziamento fosse garantito al debitore un dignitoso tenore di vita
Escludere l'accesso ai soggetti già esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda o che abbiano beneficiato dell'esdebitazione per 2 volte o per frode in danno dei creditori
Introdurre misure protettive simili a quelle previste per il concordato preventivo
Riconoscere l'iniziativa per l'apertura delle soluzioni liquidatorie ai creditori e al pubblico ministero, quest'ultimo caso ammesso per l'insolvenza dell'imprenditore
Consentire l'esdebitazione delle persone giuridiche, con forme semplificate, escludendone l'applicazione ai casi di frode accertata o volontario inadempimento del piano o dell'accordo di ristrutturazione dei debiti
Prevedere sanzioni a carico del creditore che abbia con colpa aggravato la situazione di indebitamento
Consentire, in caso di frode o inadempimento, ai creditori e al PM di richiedere la conversione della procedura di sovraindebitamento in procedura liquidatoria

## PRIVILEGI

**L'art. 10** attiene al riordino/revisione del sistema dei privilegi. Il legislatore dovrà:

- ridurre i privilegi generali e speciali, con particolare riguardo a quelli retentivi;



**Privilegi retentivi:** sono privilegi speciali mobiliari che possono essere tenuti dal creditore fino alla soddisfazione del credito e, in caso di inadempimento, possono essere venduti secondo le disposizioni stabilite per la vendita del pegno, quindi senza l'osservanza delle normali procedure esecutive.

- adeguare l'ordine delle cause legittime di prelazione.

## GARANZIE REALI NON MOBILIARI

**L'art. 11** attiene ai criteri direttivi per la **revisione del sistema delle garanzie reali non mobiliari**, nel cui ambito occorre regolamentare:

- **una forma di garanzia mobiliare non possessoria**, avente ad oggetto beni, materiali/immateriali, anche futuri, determinati/determinabili, disciplinando i requisiti e le modalità di costituzione, anche con l'iscrizione in apposito registro informatizzato, nonché le regole di opponibilità ai terzi e il concorso con gli altri creditori muniti di cause di prelazione;
- forme, contenuto, requisiti ed effetti dell'iscrizione nel **registro informatizzato** onde consentire le operazioni attinenti alle garanzie;

Nell'ambito della revisione **occorre prevedere**:

- che il soggetto costituente la garanzia abbia la facoltà di **utilizzare i beni oggetto di garanzia**, anche nell'esercizio dell'attività economica, estendendo quindi la prelazione anche ai beni che risulteranno all'esito degli atti di disposizione;
- che il creditore possa **escutere** in maniera stragiudiziale la **garanzia** purché il valore dei beni sia oggettivamente determinato, fatto salvo l'obbligo di restituire al debitore o ad altri creditori l'eventuale eccedenza tra il valore di realizzo/assegnazione e l'importo del credito;
- forme di **pubblicità e controllo** giurisdizionale dell'esecuzione stragiudiziale.

## DIRITTI PATRIMONIALI DI ACQUIRENTI DI IMMOBILI DA COSTRUIRE

**L'art. 12** prevede la regolamentazione della **tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di immobili da costruire** stabilendo che l'atto/contratto diretto al trasferimento futuro della proprietà o di altro diritto reale di godimento su un immobile da costruire, richieda la stipulazione nella forma dell'atto pubblico o scrittura privata autenticata e che all'inadempimento dell'obbligo assicurativo consegua la nullità del contratto. Pertanto, il fine è quello di:

- **garantire il controllo di legalità del notaio** sull'adempimento sia dell'obbligo di stipula della fideiussione
- e sia di quello di rilascio della polizza assicurativa indennitaria.

## RAPPORTI TRA LIQUIDAZIONE GIUDIZIALE E MISURE PENALI

**L'art. 13** prevede che il legislatore regolamenti i rapporti tra le liquidazioni giudiziali e le misure penali stabilendo condizioni e criteri di prevalenza del regime concorsuale salvo che non ricorrano ragioni di tutela degli interessi penali.

Pertanto, occorre adottare **misure di coordinamento con**:

- il codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011 e
- la disciplina della responsabilità amministrativa degli enti prevista dal D.Lgs. 231/2001.



### LIQUIDAZIONE COATTA AMMINISTRATIVA

**L'art. 15** prevede la riforma dell'istituto con particolare riferimento alla vigilanza delle autorità amministrative in tema di segnalazione dell'allerta ed alle funzioni attribuite agli organismi di composizione della crisi. La finalità della modifica è quella di limitare la liquidazione coatta amministrativa alle ipotesi in cui:

- la stessa sia prevista dalle leggi speciali relative a banche, intermediari finanziari, imprese assicurative e assimilati;
- la necessità di liquidare l'impresa costituisca lo strumento per accertare e sanzionare gravi irregolarità nella gestione.

### MODIFICHE AL CODICE CIVILE

**L'art. 14** autorizza il Governo ad apportare le seguenti **modifiche al codice civile**:

CODICE CIVILE	MODIFICHE NORMATIVE OGGETTO DI INTERVENTO DELLA DELEGA AL GOVERNO
<b>ART. 2394</b>	Applicazione anche alle SRL della norma relativa alla responsabilità degli amministratori delle SPA verso i creditori sociali
<b>ART. 2394-BIS</b>	Abrogazione delle azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali
<b>=</b>	Dovere dell'imprenditore e degli organi societari di creare strutture interne tali da consentire una tempestiva rilevazione dello stato di crisi e relativa adozione di strumenti per il suo superamento e recupero della continuità aziendale
<b>ART. 2484</b>	Integrazione dell'elenco delle cause di scioglimento delle società di capitali, includendo anche l'assoggettamento alla procedura di liquidazione giudiziale
	Prevedere, nell'ambito delle misure protettive attivate nelle procedure di allerta, composizione assistita della crisi, accordo di ristrutturazione dei debiti e di regolazione concordata preventiva della crisi, la sospensione:
<b>ARTT. 2484, n. 4 e 2545-duodecies</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• delle cause di scioglimento della società relative alla perdita del capitale sociale o alla sua riduzione al di sotto del minimo legale;</li> </ul>
<b>ARTT. 2446, 2482-bis, 2447, 2482-ter e 2486</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• di alcuni obblighi degli organi sociali che, nelle società di capitali, riguardano quelli relativi alla riduzione del capitale sociale in proporzione alle perdite subite, all'aumento del capitale sociale al limite legale e alla gestione della società da parte degli amministratori.</li> </ul>
<b>ART. 2486</b>	Definire i criteri per quantificare il danno risarcibile in caso di azione di responsabilità verso gli amministratori per danni arrecati alla società, soci, creditori sociali e terzi, per atti od omissioni compiuti
<b>ART. 2409</b>	Applicazione alle SRL, anche senza organo di controllo, della disposizione normativa riguardante la denuncia al tribunale delle irregolarità commesse dagli amministratori
<b>=</b>	Estensione dei casi di nomina obbligatoria nelle SRL di un organo di controllo o di un revisore, che sussiste comunque quando la società, per 2 esercizi consecutivi, presenti un attivo o ricavi delle vendite superiori a € 2 milioni o 10 dipendenti;
<b>=</b>	Cessazione dell'obbligo di nomina dell'organo di controllo o del revisore quando, per 3 esercizi consecutivi, non vengono superati i suddetti requisiti dimensionali
<b>=</b>	Prevedere che nel caso di omessa nomina dell'organo di controllo, il tribunale possa provvedere su richiesta di ogni interessato o del Conservatore del registro delle imprese